

Dalle “proprietà” ai beni comuni

Laura Muzi

Lo scorso 20 maggio si è tenuto a Napoli, presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, un seminario di studi incentrato sul tema dei beni comuni, intitolato “Dalle ‘proprietà’ al bene comune” e svoltosi nell'ambito degli incontri promossi dalla Rassegna di diritto pubblico europeo insieme all'Istituto napoletano ed al Dipartimento di discipline giuspubblicistiche italiane, europee e comparate della Seconda Università degli Studi di Napoli. L'iniziativa si colloca all'interno di un'attenta riflessione portata avanti da un gruppo di studiosi che, a partire dalla esperienza della Commissione Rodotà, si interroga sul tema dei beni comuni e della proprietà, dando il proprio fondamentale apporto a tale filone di riflessione, sul piano sia nazionale che internazionale. Nota caratterizzante l'evento è stato il suo dipanarsi attorno al *fil rouge* di una rilettura di studi classici italiani sulla proprietà, con l'obiettivo di formulare nuove analisi e prospettive per una fondazione della nozione giuridica di bene comune.

In particolare, punto di partenza ed architrave del dibattito sono stati tre lavori incentrati sulla proprietà, di altrettanti giusprivatisti italiani, risalenti ai primi anni settanta: *La proprietà pianificata* di Francesco Lucarelli, edito da Jovene nel 1973 ed oggetto di ripubblicazione da parte di Esi lo scorso anno, *L'Introduzione alla problematica della ‘proprietà’*, di Pietro Perlingieri edito a sua volta da Esi nel 1971 ed infine lo scritto di Pietro Rescigno dal titolo *Per uno studio sulla proprietà*, apparso sulla Rivista di diritto civile nel 1972. L'incontro ha quindi fornito l'occasione ad alcuni importanti studiosi di rileggere tali contributi e discuterne insieme a due dei tre autori presenti all'iniziativa, vale a dire Francesco Lucarelli e Pietro Rescigno, al fine di riprendere e portare avanti una riflessione ormai lunga quarant'anni.

Ad aprire l'incontro, con una rapida ma indispensabile sintesi del contenuto dei tre scritti, è stato il prof. **Alberto Lucarelli**, il quale ha messo in luce come tutti e tre gli autori abbiano percepito l'esigenza di interrogarsi sulla validità dell'istituto della proprietà, così come elaborato all'interno del nostro codice civile del 1942. Rispetto ad esso è chiaramente percepibile, seppur con importanti distinguo, il debito nei confronti della nozione classica e borghese di cui alla precedente codificazione del 1865, che ha indotto quegli studiosi a riflettere sulla sua effettiva adeguatezza alla luce degli importanti sviluppi conosciuti dal nostro ordinamento a partire dall'approvazione, a distanza di soli cinque anni da quel codice, della nuova Costituzione repubblicana e con gli interventi normativi successivi.

In particolare è stato messo in luce come all'interno dei tre scritti vengano formulate riflessioni che saranno poi puntualmente riprese e sviluppate dalla Commissione Rodotà. Esemplificativamente, già Rescigno metteva in luce, nel suo lavoro, il fenomeno dell'emersione di nuove specie di beni; la configurazione di una nuova tipologia di dominio economico non strettamente dipendente dalla proprietà, nonché poneva alcuni dubbi circa la compatibilità tra le forme di limitazione della proprietà allora emergenti, ad esempio in materia di espropriazione, e la sua nozione classica. Proprio a partire da questo fenomeno di erosione della proprietà l'autore giunge a teorizzare l'esistenza di una pluralità di forme proprietarie, dal momento che è proprio l'interesse pubblico a richiedere che l'appropriazione dei beni risponda a statuti diversi dalla proprietà, compatibili con i fini posti dal legislatore. Diventa così centrale non più il rapporto dominus-bene, bensì quello tra bene e fasce di utilità dello stesso; unica, possibile chiave di lettura capace di produrre una fuoriuscita dalla tipica configurazione escludente dell'istituto.

D'altro canto, lo stesso lavoro di Pietro Perlingieri si è focalizzato sulla problematica delle

diverse tipologie di proprietà, ravvisando un fenomeno di frammentazione dell'istituto. A questi viene riconosciuto in particolare il merito di aver tracciato una significativa distinzione tra i concetti di proprietà formale e sostanziale; distinzione che diviene possibile allorché se ne affronti l'esame sotto la prospettiva delle sue molteplici funzioni e non solo ed esclusivamente in relazione alla sua titolarità. E proprio rispetto a tale, importante dicotomia – che impone una riflessione sul rapporto tra gestione e proprietà del bene – si è interrogata, a sua volta, la Commissione Rodotà, con particolare riguardo a ciò che ne potrebbe conseguire in relazione al regime proprietario delle risorse naturali ed in particolari idriche.

Infine, anche nel lavoro di Francesco Lucarelli, che si incentra sul tema della pianificazione della proprietà, si aderisce ad una visione dinamica della stessa, nella misura in cui la si intende come rivolta a soddisfare i bisogni fondamentali della persona. Di qui ne consegue la realizzazione di un incontro tra politica economica ed il mondo del diritto, attraverso la significativa presenza dello Stato che svolge la funzione di interprete delle esigenze generali. Alla luce degli artt. 41 e 42 della Costituzione risulterebbe essersi compiuto una sorta di “declassamento” o, meglio, una riconfigurazione, della proprietà. La quale non è più solo diritto personale inviolabile ma si apre inevitabilmente ad una dimensione sociale, da cui consegue, a sua volta, il superamento di una sua nozione statica e l'approdo a visioni pluralistiche degli statuti della proprietà.

Il secondo intervento, ad opera del prof. **Raffaele Bifulco**, si apre con una riflessione sul carattere dicotomico del tema proposto dal seminario, da ravvisarsi nella contrapposizione tra concezione tradizionale della proprietà, quale diritto individuale necessariamente escludente, e nozione economica di beni comuni che esige ed impone la libera fruibilità degli stessi, così come proposto da Garreth Hardin nel suo celebre *La tragedia dei commons*. Da questo punto di partenza si sviluppano quattro fondamentali filoni di ragionamento, originati dai tre classici oggetto della giornata di studi. Il primo riguardante il già accennato smembramento dell'istituto della proprietà ed il venir meno di alcuni suoi tratti tipici, in particolare quello dell'esclusività. Ne consegue che debbano configurarsi più regimi proprietari, all'interno dei quali possa e debba trovare spazio quello dei beni comuni. Il secondo, che attiene alla necessaria scissione tra proprietà ed impresa ai fini di una corretta configurazione giuridica dei beni comuni. Un terzo, relativo alla destinazione del bene, dal momento che è solo in relazione a questa che può essere formulato un giudizio di “meritevolezza”, insito nella nuova lettura costituzionalmente orientata della proprietà. Ed infine, uno che fa riferimento ad un'accezione allargata del diritto di proprietà, anch'essa richiesta dalla Costituzione, e tale da metterne in ombra il carattere individuale e da richiederne, piuttosto, una progressiva funzionalizzazione.

Così che ne risulta la configurazione della proprietà quale situazione giuridica complessa, in cui si inseriscono sia facoltà che posizioni di obbligo e dove la funzione sociale gioca un ruolo di parte strutturante dell'istituto. Qui si riallaccia, come logica conseguenza, il tema della configurazione giuridica dei beni comuni che deve a sua volta essere contestualizzata proprio nella riflessione che si colloca in quegli stessi anni settanta e che trova nel pensiero di Hardin, da un lato, e di Hans Jonas, dall'altro, le proprie fondamenta. In particolare quest'ultimo, nel formulare un'etica dello sviluppo tecnologico che trova nel “principio di responsabilità” il suo principale frutto, ci indica la strada per comprendere come anche la tutela di determinati beni possa servire ad assicurare la qualità della vita, in questa come nelle epoche a venire. Tutela che si impone, dunque, in ragione di tale, fondamentale, rapporto di responsabilità.

Sulla base di queste considerazioni, il prof. Bifulco arriva dunque a formulare alcuni caratteri fondamentali, caratterizzanti una nozione di bene comune che ancora, sul piano giuridico, stenta a trovare una propria, certa, definizione. In primo luogo, la loro idoneità a servire la presente e le future comunità di esseri viventi e conseguentemente, la loro duplice dimensione, intra-generazionale ed intergenerazionale, con tutto ciò che ne deriva in termini di una loro non necessaria, spontanea conciliabilità. A tali riflessioni, si impone dunque di dare una risposta che sia anche giuridica e che preveda la soggezione di tali beni a regimi particolari di tutela, da ascrivere

all'interno di categorie che contengono una dimensione eminentemente inter-generazionale, tale da consentire alle generazioni future il riconoscimento di vere e proprie posizioni giuridiche soggettive positive, a fronte di doveri di tutela dei beni comuni che incombono sulle presenti. Questo naturalmente esige uno sforzo di rilettura dell'interpretazione classica della proprietà, quale quello che ci viene imposto dai tre scritti di Rescigno, Lucarelli e Perlingieri.

Ha fatto seguito l'intervento del prof. **Ernesto Briganti**, che ha cercato soprattutto di evocare il contesto all'interno del quale sono nati i lavori oggetto dell'incontro, vale a dire quello di una fase di transizione: da un'economia che, fino ai primi anni del secondo dopoguerra, era stata prevalentemente agricola e fondata sulla rendita di posizione, a quella industriale che si afferma a partire dagli anni Sessanta, caratterizzata dalla presenza dello Stato e dal suo svolgervi un ruolo centrale. In particolare, è attraverso lo strumento della legislazione speciale che in quel periodo si vuole dare realizzazione a principi costituzionali quali la tutela della dignità della persona, l'uguaglianza sostanziale, la sussidiarietà.

Di pari passo, opera un gruppo di studiosi riformisti, tra cui i tre autori dei saggi oggetto di studio, che ripongono molta fiducia nel ruolo della Costituzione quale motore del progresso civile del Paese e cercano di orientare le scelte del legislatore verso mutamenti etico sociali resisi improcrastinabili. Di qui l'uso, nelle loro opere, di termini quali 'programmazione' e 'pianificazione', che sottolineano la presenza forte dello Stato, in funzione di interprete delle esigenze generali, tale per cui ne viene legittimato l'intervento sul piano privato. Lo strumento della legislazione speciale diventa, dunque, inedito tramite tra Costituzione e realtà, superando lo scoglio rappresentato da coloro che all'epoca affermavano la natura meramente programmatica della prima. Ne risulta ridisegnato, perciò, lo stesso diritto di proprietà, il cui carattere "pieno ed esclusivo" viene corroso e affievolito a fronte dell'introduzione di nuovi diritti, di stampo sociale, quale quello all'abitazione, all'equo-canone. Questo processo riformatore conoscerà, tuttavia, una dura battuta d'arresto con la sentenza 5/1980 della Corte costituzionale che, dichiarando illegittimo il criterio del valore agricolo medio, darà un duro colpo alla struttura dell'indennità di espropriazione come formulata nel 1971. Proprio per questo, in quella decisione della Consulta, il prof. Briganti individua un ritorno al passato poiché alcuni principi relativi alla funzione sociale della proprietà, che avevano faticosamente guadagnato spazio nella legislazione di settore, vengono irrimediabilmente cancellati.

Ciò nonostante, sembra plausibile parlare oggi del riproporsi di un'atmosfera di *favor* nei confronti di quegli studi compiuti nei primi anni Settanta, in primo luogo perché tematiche forti come quella relativa alla privatizzazione dell'acqua, costringe il dibattito pubblico a tornare sull'argomento, in particolare attraverso la teoria dei beni comuni e, con essa, la stessa giurisprudenza delle corti superiori ha dovuto confrontarsi. Negli ultimi mesi, la Corte costituzionale da un lato, con le pronunce del 12 gennaio 2011 sull'ammissibilità dei *referendum* sull'acqua, e la Corte di Cassazione dall'altro, hanno affrontato entrambe questo delicato tema. Particolare interesse ha suscitato quest'ultima attraverso la sentenza n. 3665 del 14 febbraio 2011, che nell'evocare la nozione dei beni comuni come quelli che, a prescindere da una «preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino...funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività» sembra aver raccolto, su un piano teorico, il lascito della Commissione Rodotà. Infatti, così come questa aveva suggerito, i giudici affermano la necessità di un adeguamento del regime proprietario ai principi costituzionali, riconoscendo come comuni quei beni che esprimono un'utilità funzionale all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. Adeguamento che pare, ancora una volta, realizzabile solo in virtù di una inversione dei canoni, vale a dire attraverso una loro sistematizzazione che proceda non più dal regime ai beni bensì dai beni ai possibili regimi.

La relazione del prof. **Enrico Caterini**, ha proposto una chiave di lettura dei temi oggetto del dibattito, a partire dalla tassonomia che la tradizione civilistica ha elaborato in relazione sia ai beni che alla proprietà. Rispetto ai primi, si osserva come generalmente essi siano molto più della

mera cosa, dal momento che il profilo ad essi attribuito è sostanzialmente segnato dalla volontà dell'ordinamento giuridico. Questo vuol dire che ai beni vengono assegnate abilità, cui si consente l'accesso a mezzo di un interesse selezionato e protetto da situazioni giuridiche soggettive.

Ne consegue che il rapporto tra bene e posizione giuridica è tale per cui il primo riceve dalla seconda tale qualifica e questo conduce a non immedesimare il rapporto giuridico con il suo oggetto. Tuttavia, in deroga a quanto generalmente disposto dall'art. 813 del Codice civile, il legame tra rapporto ed il suo oggetto si complica quando, per alcuni beni giuridici, l'ordinamento prevede un'unica modalità di formalizzazione dell'interesse di riferimento o di un valore costituzionale. Ciò è quanto accade proprio con riferimento ai beni comuni, vale a dire beni dalla titolarità giuridicamente complessa, diretta emanazione dei principi fondamentali, rispetto ai quali occorre constatare un'immedesimazione tra la cosa fenomenica ed il bene, creandosi dunque un rapporto d'identità che altrimenti mancherebbe. Tale situazione discende dal fatto che l'ordinamento giuridico intravede in alcune cose valori da preservare in quanto tali e rispetto ai quali prevale un interesse conservativo e di libero godimento piuttosto che quello accrescitivo o dispositivo. Peraltro, se la generalità delle qualificazioni che vengono ordinariamente attribuite dall'interprete ai beni sono compiute in relazione alle loro possibili ed alternative finalizzazioni, per i beni comuni questo non vale, poiché l'ordinamento giuridico li sottrae a qualsiasi valutazione di alternative funzionali.

Analoghe constatazioni devono essere fatte rispetto ai rapporti proprietari e, quale paradigma esemplificativo, il prof. Caterini propone sia la proprietà rurale che quella fondiaria. Di fatti, le norme costituzionali, così come quelle comunitarie, non consentono a che esse siano configurate come mere proprietà-godimento. Piuttosto, è ad esse consustanziale il concetto di impresa, rispetto al quale mancano, a ben vedersi, soluzioni di continuità, sebbene poi la loro compenetrazione debba essere dosata in relazione alle molteplici finalità che il rapporto proprietario concretamente persegue. E d'altronde, intersecando il concetto di impresa anche quello di autoproduzione, ne consegue che debba escludersi la sua necessaria finalizzazione al mercato. Pertanto l'ordinamento non contempla proprietà senza doveri ed il rapporto proprietario include situazioni giuridiche aliene, poste nella sfera giuridica del proprietario così come emerge con particolare evidenza proprio nei regimi pianificatori della proprietà fondiaria.

Le ultime considerazioni sono rivolte nuovamente ai beni comuni, rispetto ai quali si ribadisce come essi possano individuarsi in quegli oggetti che l'ordinamento sottrae all'interesse produttivo-accrescitivo, vale a dire ad una loro immissione nel mercato, in quanto da ritenersi, piuttosto, diretta discendenza di principi costituzionali. Questo è tanto più vero nella misura in cui tali beni sono essenziali per la vita sostenibile e la memoria civica delle future generazioni, motivo per cui essi assurgono a valori primari, protetti dall'ordinamento costituzionale, in considerazione della loro capacità conservativa di elementi necessari per preservare la qualità della vita ed il rapporto intergenerazionale. Nella misura in cui è possibile parlare di sviluppo sostenibile, quale uno dei principi presenti nella nostra Carta costituzionale e desumibile da una lettura aggiornata e congiunta degli articoli 2, 3 e 9 Cost., allora pare ancor più evidente come la nozione di bene comune rappresenti già una nozione presente tra i valori costituzionali e nella cultura giuridica che ne è espressione, come dimostrano i tre scritti oggetto di studio. In quegli articoli, di fatti, risulta evidente come vi siano beni espressivi di valori indipendentemente dal rapporto giuridico di cui possono formare oggetto. Piuttosto, rispetto ad essi, è la disciplina dell'oggetto che trasla nel rapporto, ragione per cui parlare di beni comuni impone anche un necessario ed urgente intervento di riforma dei rapporti reali, per adeguarne la disciplina alle nuove esigenze della persona e dei mercati internazionali.

Segue l'intervento di **Gabriele Carapezza Figlia**, il quale compie, con la sua relazione, un meticoloso inquadramento dell'opera degli autori all'interno del dibattito coevo sulla proprietà, ricostruendo alcuni assi portanti attorno a cui ruotano le principali elaborazioni dottrinarie dell'epoca. L'orizzonte temporale di riferimento è quello che ha principio con la voce sulla proprietà scritta da Stefano Rodotà nel 1967 per il Novissimo Digesto e si conclude con la monografia di Paolo Grossi del 1977 e all'interno del quale matura la presa di coscienza di un necessario

ripensamento dell'istituto proprietario in relazione ai valori costituzionali e, dunque, di un superamento dell'individualismo proprietario. In particolare emergono, in modo emblematico, riflessioni intorno alla funzione sociale della proprietà ed una rilettura in chiave solidaristica dell'ordinamento dei beni, temi che si ricollegano strettamente con la teoria dei beni comuni tanto da consentire la riconduzione, a quell'epoca, di alcuni suoi fondamenti.

A Stefano Rodotà deve essere attribuito il merito di aver sciolto definitivamente il nodo dogmatico circa la compatibilità tra funzione sociale e diritto soggettivo di proprietà, rinvenendo nella prima il fondamento stesso dell'attribuzione del secondo e il criterio di determinazione del suo contenuto. Tuttavia, tale costruzione è confinata, in questo lavoro giovanile, all'ambito economico, in quanto il significato ascrivito alla funzione sociale è quello di innalzare il benessere collettivo, per cui rilevano solo quei beni da definirsi produttivi, gli unici ritenuti in grado di realizzare interessi economici collettivi. Queste riflessioni, decisamente eterodosse all'epoca, incidono profondamente sul futuro dibattito scientifico, che da quel momento non può più esimersi dall'adottare una prospettiva relazionale nell'affrontare la problematica della proprietà. Nel lavoro di Lucarelli, ad esempio, il rapporto sociale che involge la vicenda della situazione proprietaria viene valorizzato proprio nell'ottica della funzione sociale della proprietà così che allo strumento della legislazione speciale viene riconosciuta la missione di introdurre nuove scale di valori. Tuttavia, una concezione della funzione sociale strettamente ancorata ad un'ottica economica rischia di dissolverne le potenzialità. Sarà Pietro Perlingieri ad ampliarne l'ambito applicativo, facendo della funzione sociale il principio generale non solo del regime dei beni produttivi ma di ogni bene proprietario. Essa è strumento realizzativo *in toto* del valore della persona umana, in quanto esprime l'orientamento della disciplina dell'appartenenza e dell'utilizzazione dei beni allo sviluppo di quel valore medesimo. Ne consegue, inoltre, che la funzione sociale diventa ragione giustificatrice non soltanto della proprietà privata ma anche di quella pubblica, il cui scopo in tal modo, viene ad identificarsi con la realizzazione dei diritti inviolabili dell'uomo.

Per queste ragioni, anche nel delineare il regime sostanziale dei beni comuni, non si può fare a meno di fare riferimento alla funzione sociale come suo principio ispiratore. In esso devono trovare eguale collocazione due fondamentali esigenze: una relativa alla conservazione e alla fruizione collettiva di quelle utilità del bene che abbiano valore esistenziale, la seconda afferente al necessario controllo, da parte dell'ordinamento, volto a verificare la ragionevolezza di quegli interessi che tendono tradursi in forme di sfruttamento delle utilità patrimoniali del bene. Da ciò consegue la sottrazione dei beni comuni a forme di appropriazione che presentino il tratto dell'esclusività, in quanto si nega tutela ad ogni interesse diretto ad apprendere tutte le utilità espresse dal bene. Il principio costituzionale dell'accessibilità a tutti impone l'apertura al godimento collettivo di beni essenziali per un'esistenza libera e dignitosa, sottraendoli così al paradigma dominicale. La dilatazione della proprietà pubblica trova perciò fondamento nell'attuazione dei principi costituzionali, che nel destinare i beni comuni alla realizzazione prioritaria del valore della persona umana esprime, in maniera coerente, anche l'esigenza di implementare i valori di una civiltà. In ciò, il principio solidaristico espresso dalla nostra Costituzione – il cui recupero all'interno del fenomeno proprietario è da attribuirsi proprio alla civilistica degli anni Settanta – gioca un ruolo fondamentale poiché assurge a parametro di valutazione rispetto alle possibili modalità di sfruttamento del bene.

Dagli spunti lanciati nelle cinque relazioni appena richiamate, hanno potuto prendere le mosse gli interventi conclusivi della giornata di lavori, affidati a due dei tre autori dei classici sulla proprietà nonché a Paolo Maddalena, giudice costituzionale ed attento studioso della problematica ambientale. Il primo a prendere la parola è stato **Francesco Lucarelli**, il quale ribadisce la fondamentale importanza del passaggio dal codice alla Costituzione per l'istituto della proprietà, perché, si ricorda, i rapporti economici disegnati dalla Costituzione richiedono una diffusione della proprietà ed una sua modulazione, in forte discontinuità rispetto a quanto sostenuto dalla cultura giuridica precedente. La visione di sistema che la nostra Costituzione ha rispetto ai rapporti economici presuppone che essi trovino fondamento in principi sovrani ed intangibili quali la

solidarietà, la sussidiarietà, l'uguaglianza. In tutto il titolo terzo della seconda parte della Costituzione vi è dunque un filo conduttore che lega stato sociale e fruizione generale dei beni – non solo quelli comuni – da parte della collettività. Per tale motivo è possibile rilevare l'estrema pluralità dello statuto della proprietà, sia privata che pubblica, capace di condurre a regimi proprietari variamente modulati. L'ultima riflessione riguarda proprio i beni comuni, ed è volta a porre un importante elemento di discontinuità nei confronti alle conclusioni prospettate dalla Commissione Rodotà rispetto al loro regime. Si sono volute avanzare, cioè, alcune perplessità circa la proposta di un'eventuale sottrazione dei beni comuni alla proprietà pubblica, in quanto seppure motivata da legittimi intenti partecipativi, la sua forza non sembra tale da giustificare una scomposizione della titolarità dalla funzione, laddove si debba intendere il titolo di proprietà pubblica un giudizio di valore attribuito dai padri costituenti ai beni che ne sono oggetto.

Di altro avviso si è mostrato, **Pietro Rescigno**, il quale, dal canto suo, ha sottolineato la irrealizzabilità storica del collettivismo che dovrebbe piuttosto indurre a fare autocritica rispetto ad alcune figure dogmatiche della Costituzione. Ad ogni modo, gli scritti sulla proprietà di Lucarelli, di Perlingieri ed il suo, condividono il merito di aver avviato un ripensamento critico dell'istituto che fino ad allora era da considerarsi uno dei fondamenti del sistema civilistico italiano. Basti pensare al primo codice post-unitario, dove la stessa disciplina del diritto delle persone era posta in funzione della titolarità dei beni di cui i soggetti erano proprietari. Naturalmente si trattava esclusivamente di proprietà privata, perciò il recupero nella dottrina degli anni Settanta di forme appropriative collettive ha allargato senz'altro gli orizzonti, riabilitando istituti quale quello degli usi civici. Ciò non di meno, non bisogna dimenticare che in tali istituti i soggetti di riferimento sono singole comunità, teoricamente delimitabili e radicate sul territorio, per cui individuare nell'umanità il soggetto titolare di beni comuni può evocare un vago giusnaturalismo o risultare, comunque, inadeguato a rappresentare quelle particolari forme storiche di uso e godimento collettivo di beni.

A conclusione dell'incontro ha preso la parola **Paolo Maddalena**, il quale ha sottolineato *in primis* come il problema dei beni comuni sia sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'ambiente e alle problematiche ad esso relative. In linea di principio, la stessa terra è bene comune degli uomini e la ricchezza dell'uomo consiste, in ultima analisi, proprio nell'appropriarsi dei beni della terra. D'altra parte, già nel diritto romano, contrariamente a quanto non si ritenga comunemente, erano noti regimi appropriativi alternativi rispetto alla proprietà privata, dei quali l'*ager publicus* è paradigma esemplificativo. Perciò, a fianco dell'esclusività tipica di quella privata, i romani conobbero anche la proprietà pubblica e collettiva; non solo, nel diritto romano era ben chiaro anche il concetto di bene comune, dal momento che si era soliti distinguere tra *res* in commercio ed *extra* commercio. Distinzione, questa, ricollegabile in una certa misura con il problema della circolazione della ricchezza, dal momento che i romani non consideravano mai i beni isolatamente ma sempre in relazione ai soggetti, identificabili sia nelle persone, fisiche e giuridiche, sia nella collettività individuata nel *populus*. Questo insegnamento induce a ritenere che, nella misura in cui occorre ricondurre l'oggetto al soggetto, allora i beni comuni vanno collegati ad un soggetto plurimo che rispetto al bene instauri un rapporto di appartenenza comune.

A rimanere aperto è comunque il problema del riconoscimento giuridico, problema che peraltro nel diritto romano non sussisteva, dal momento che la stessa esistenza del bene ne comportava la rilevanza giuridica. Tuttavia non bisogna dimenticare come, rispetto ai beni comuni, si possa senz'altro fare riferimento alla Costituzione, in primo luogo all'art. 2, dove si riconoscono diritti inviolabili dell'uomo e si affermano doveri inderogabili di solidarietà. A questo riferimento non può non essere affiancato anche quello relativo alla tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, c. 2, lett. s) rispetto al quale la giurisprudenza costituzionale ha ormai affermato una competenza legislativa statale piena.